

Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 02.2013

Compendio dei rami dell'assicurazione combinata di economia domestica

A	Disposizioni comuni per tutti i rami	E	Oggetti di valore e speciali
B	Assistance	F	Stabili
C	Mobilia domestica	G	Impianti esterni e ambiente circostante
D	Responsabilità civile privata		

Alla polizza sono allegate unicamente le condizioni generali valide per il contratto.

Per una migliore leggibilità il testo utilizza la sola forma maschile.

A Disposizioni comuni per tutti i rami

Indice

Validità temporale

A1 Inizio e durata

Adeguamento contrattuale da parte della Società

A2 Facoltà di modificare il contratto

Obblighi di diligenza

A3 Tutela delle cose assicurate

Sinistri

A4 Denuncia di sinistro

A5 Obblighi

A6 Violazione di norme contrattuali e di legge

A7 Valutazione del danno nell'assicurazione di cose

A8 Disdetta in caso di sinistro

Ulteriori disposizioni

A9 Modalità di disdetta

A10 Cambio di abitazione e trasferimento del domicilio

A11 Aggravamento e diminuzione del rischio

A12 Foro competente

A13 Fondamenti giuridici

Validità temporale

A1 Inizio e durata

1.1 La copertura assicurativa decorre dal giorno fissato nella proposta. La Società ha tuttavia il diritto di respingere la proposta. Se essa fa uso di questa possibilità, la copertura assicurativa si estingue 10 giorni dopo che la comunicazione scritta è pervenuta al proponente. Per il periodo di copertura accordato, il premio è dovuto proporzionalmente.

1.2 La copertura assicurativa vale per i sinistri che si verificano nel corso della durata contrattuale. Il contratto si rinnova tacitamente di un anno se non viene disdetto tre mesi prima della sua scadenza. La disdetta deve pervenire alla parte contraente entro l'ultimo giorno prima dell'inizio del termine di disdetta. Un contratto stipulato per una durata inferiore a un anno si estingue alla data di scadenza convenuta nella polizza.

Adeguamento contrattuale da parte della Società

A2 Facoltà di modificare il contratto

2.1 In caso di modifica del premio, delle franchigie o dei limiti d'indennizzo, la Società può richiedere l'adeguamento del contratto. Essa deve notificare al contraente le variazioni almeno 25 giorni prima della fine del periodo di assicurazione.

2.2 Se non intende accettare tali variazioni, il contraente può disdire l'intero contratto o la parte interessata dalle modifiche per la fine del periodo di assicurazione. La disdetta è valida se perviene alla Società entro l'ultimo giorno del periodo di assicurazione.

Obblighi di diligenza

A3 Tutela delle cose assicurate

Gli assicurati sono obbligati a usare la diligenza necessaria e ad adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere le cose assicurate.

Sinistri

A4 Denuncia di sinistro

4.1	Contatti	
	Centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dalla Svizzera	0800 22 33 44
	Centralino telefonico attivo 24 ore su 24 per chiamate dall'estero	+41 43 311 99 11
	Filiale	vedi polizza
	E-Mail	servizio.sinistri@allianz-suisse.ch
	Sito internet	www.allianz-suisse.ch

A5 Obblighi

- 5.1 In caso di sinistro la Società deve essere informata immediatamente attraverso uno dei canali menzionati all'articolo A4.1.
- 5.2 Tutte le indicazioni relative al sinistro e tutti i fatti che influenzano la determinazione delle circostanze in cui si è verificato il sinistro devono essere comunicati spontaneamente, senza alcuna omissione e in maniera corretta. Ciò vale anche per dichiarazioni rilasciate a polizza, autorità, periti e medici. La Società può esigere una denuncia scritta del sinistro.
- 5.3 L'avente diritto deve provare il verificarsi e l'entità del danno. La somma assicurata non costituisce in sé prova né dell'esistenza né del valore delle cose assicurate.
- 5.4 La Società è autorizzata a eseguire tutti gli accertamenti e a raccogliere le informazioni che possono servire alla valutazione del danno. Tutti i documenti necessari devono essere consegnati alla Società.
- 5.5 Gli assicurati non possono riconoscere alcuna pretesa di risarcimento nei confronti di terzi né cedere i diritti derivanti dal presente contratto. La liquidazione del sinistro da parte della Società impegna gli assicurati.
- 5.6 In caso di furto occorre informare immediatamente la polizia e richiedere un'inchiesta ufficiale. La Società dev'essere informata immediatamente se gli oggetti rubati vengono ritrovati.
- 5.7 La perdita o il danneggiamento del bagaglio di viaggio dev'essere confermato dall'agenzia di viaggi o dall'azienda di trasporto.

A6 Violazione di norme contrattuali e di legge

In caso di violazione colposa di disposizioni legali o contrattuali, di obblighi di diligenza o di altri obblighi, la Società può ridurre o negare l'indennizzo, salvo il contraente non dimostri che tale violazione non ha influito sul danno.

A7 Valutazione del danno nell'assicurazione di cose

- 7.1 La valutazione del danno è effettuata dalle parti stesse, da un esperto scelto di comune accordo o mediante procedura peritale. Ciascuna delle parti può esigere l'applicazione della procedura peritale.
- 7.2 Procedura peritale
Per la procedura peritale valgono i seguenti principi:

- a) prima di procedere all'accertamento del danno, ciascuna delle parti nomina un perito per iscritto; entrambi i periti eleggono a loro volta un arbitro con le stesse modalità. Se una delle parti tralascia di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando ha ricevuto l'invito scritto in tal senso, la controparte può richiedere che tale perito sia nominato dal giudice competente; lo stesso giudice nomina anche l'arbitro, qualora i due periti non si accordino sulla scelta della persona a cui affidare questo ruolo;
- b) possono essere ruscitati i candidati periti ai quali manchino le competenze necessarie o che siano imparentati o altrimenti legati a una delle parti. Se il motivo di ruscitazione viene contestato, la decisione spetta al giudice competente; in caso di opposizione motivata, questi nomina il perito o l'arbitro;
- c) i periti stabiliscono causa, entità e circostanze particolari del danno. Deve essere calcolato il valore che gli oggetti assicurati, recuperati e danneggiati ovvero distrutti avevano immediatamente prima e dopo l'evento; in caso di assicurazione del valore a nuovo è necessario calcolare il valore di riacquisto a nuovo e, nell'assicurazione stabili, anche il valore attuale e il valore venale. Se le conclusioni dei periti divergono, l'arbitro deciderà in merito ai punti controversi entro i limiti delle due conclusioni;
- d) le conclusioni formulate dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, salvo una parte non dimostri che esse si discostano in misura considerevole dallo stato di fatto;
- e) ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e la metà di quelle dell'arbitro.
- 7.3 In caso di assicurazione per conto terzi, la Società si riserva di calcolare il danno esclusivamente con il contraente.
- 7.4 Su richiesta della Società il contraente è tenuto a fornire un elenco delle cose presenti prima e dopo il sinistro e delle cose interessate dal sinistro, complete di indicazione dei valori.
- 7.5 Ove vengano recuperate cose che hanno già beneficiato dell'indennizzo, è necessario rimborsare alla Società l'indennizzo stesso, dedotto l'eventuale deprezzamento, oppure consegnare le cose alla Società.
- 7.6 La Società non è tenuta a prendere in consegna cose salvate o danneggiate.
- 7.7 La Società può scegliere se far eseguire le riparazioni necessarie, corrispondere un risarcimento in natura oppure versare un indennizzo in contanti.

A8 Disdetta in caso di sinistro

Se si verifica un sinistro risarcibile, ciascuna delle parti ha il diritto di rescindere il contratto interamente o in parte. La Società è tenuta a comunicare la disdetta al più tardi quando provvede alla liquidazione dell'indennizzo; il contraente entro quattro settimane da quando riceve la notifica della suddetta liquidazione.

Se il contraente disdice il contratto, la responsabilità della Società cesserà 14 giorni dopo la ricezione della disdetta.

In caso di risoluzione del contratto da parte della Società, la sua responsabilità cesserà quattro settimane dopo che il contraente avrà ricevuto la disdetta.

Ulteriori disposizioni

A9 Modalità di disdetta

Una disdetta deve essere inviata per iscritto o tramite canale elettronico. Quest'ultima modalità è ritenuta valida se provvista di firma elettronica qualificata, autenticata da un servizio di certificazione riconosciuto ai sensi della Legge federale sulla firma elettronica (FiELe). Le disdette trasmesse via fax non saranno ritenute valide.

A10 Cambio di abitazione e trasferimento del domicilio

- 10.1 I cambi di abitazione devono essere notificati alla Società entro 30 giorni.
- 10.2 Se il contraente trasferisce il proprio domicilio al di fuori della Svizzera o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa si estingue, al più tardi alla data di trasferimento comunicata alle autorità competenti.

Rimane in essere la copertura assicurativa per condizioni e rami di seguito:

- a) C - Mobilia domestica, per gli oggetti assicurati che rimangono in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
- b) F - Stabili;
- c) G - Impianti esterni e ambiente circostante.

- 10.3 La Società ha il diritto di adeguare le singole assicurazioni e i singoli premi alla nuova situazione.

A11 Aggravamento e diminuzione del rischio

- 11.1 Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per la valutazione del rischio, di cui le parti in sede di stipula del contratto abbiano accertato l'entità, deve essere tempestivamente notificato per iscritto alla Società.

- 11.2 In caso di aggravamento del rischio, la Società può esigere un relativo aumento del premio per il resto della durata contrattuale o disdire il contratto entro 14 giorni dal ricevimento della notifica, dando un preavviso di quattro settimane. Lo stesso diritto di disdetta spetta al contraente qualora non si pervenga a un accordo in merito all'aumento del premio. In entrambi i casi la Società ha diritto all'aumento del premio previsto dal tariffario dal momento in cui subentra l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.
- 11.3 In caso di diminuzione del rischio, il premio viene ridotto della differenza fra il premio finora applicato e il premio corrispondente al rischio modificato in base al tariffario.

A12 Foro competente

In caso di controversie giuridiche, il contraente o l'avente diritto può intentare una causa presso la sede della Società oppure presso il suo domicilio o sede in Svizzera. Qualora il contraente risieda nel Principato del Liechtenstein oppure l'oggetto dell'assicurazione si trovi nel Principato del Liechtenstein, il foro competente in caso di controversie giuridiche è quello di Vaduz.

A13 Fondamenti giuridici

Valgono inoltre le disposizioni della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA). Per i contraenti con dimora abituale o direzione principale nel Principato del Liechtenstein le disposizioni imperative della Legge del Principato del Liechtenstein prevalgono sulla LCA.